AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali

DETERMINA N. 247/26/DDA

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8-*BIS*, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

DDA/15110 – https://bitcorsi.net

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*";

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" (di seguito, "*Legge europea 2017*") e, in particolare, l'art. 2, rubricato "*Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*";

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*" (di seguito, "*Legge antipirateria*");

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI, in particolare, gli artt. 8, commi 2 e 4, e 8-*bis*, comma 3, del *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza **DDA/15110**, pervenuta in data 21 settembre 2026 (prot. n. DDA/0001487), è stata comunicata dal sig. <omissis>, in qualità di legale rappresentante della società kopjra srl ai sensi dell'art 8-*bis,* comma 1, del *Regolamento*, la reiterazione della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, già accertata dall'Autorità con delibera n. 49/26/CSP. La reiterazione consiste nella modifica del nome a dominio del sito https://bitcorsi.com, inibito con la citata delibera, nel nuovo https://**bitcorsi.net**.

L'istante ha rappresentato, inoltre, che: "*il sito " bitcorsi.net" è un alias di "bitcorsi.com" già segnalato ad AGCOM con l'istanza DDA/15035 il cui accesso è stato inibito da AGCOM con delibera 49/26/CSP PROC. 2433/DDA/LS, data la similarità del nome di dominio, del layout del sito e della struttura del gli URL*";

2. dalle verifiche condotte risulta che il sito *internet* di cui alla delibera n. 49/26/CSP ha effettivamente modificato il proprio nome a dominio, così reiterando la violazione già accertata dall'Autorità;

3. dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@bitcorsi.com, risulta registrato dalla NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e e38478508e624b48a1dd69cbfc6bddf4.protect@withheldforprivacy.com;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Cloudflare Inc. non fornisce informazioni riguardo alla società che fornisce i servizi di hosting che quindi risulta non

identificabile; i *server* impiegati risultano riconducibili a Cloudflare Inc. e sono localizzati a San Jose, California, Stati Uniti d'America;

4. l'articolo 8-*bis*, comma 3, del *Regolamento*, dispone che qualora la Direzione verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, commi 3-*ter* e 4, del *Regolamento*, provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* di cui al medesimo comma;

5. il provvedimento è adottato entro **tre giorni** dalla ricezione dell'istanza. I destinatari del presente provvedimento possono proporre reclamo inviandolo all'Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione dell'ing. Luca Salandri, funzionario responsabile del procedimento, tramite PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/15110"**, entro il termine di **dieci giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 4, del *Regolamento*;

6. la presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Qualora venga presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza della reiterazione della violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* https://bitcorsi.com di cui alla delibera n. 49/26/CSP;

CONSIDERATO che l'ottemperanza a un ordine dell'Autorità, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, si considera avvenuta con la misura della disabilitazione dell'accesso anche a tutti i successivi siti *alias* che, attraverso la modifica del nome a dominio, mettano a disposizione del pubblico opere digitali tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, senza autorizzazione dei titolari dei diritti, nel termine di due giorni, già indicato nel provvedimento originario di cui alla delibera n. 49/26/CSP, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. *f)* del *Regolamento*;

CONSIDERATO che le misure di disabilitazione dell'accesso al sito devono essere sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti d'autore e connessi;

CONSIDERATO che l'ottemperanza al presente provvedimento si considera avvenuta quando il soggetto destinatario del medesimo abbia posto in essere tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di impedire l'accesso ai contenuti oggetto del presente provvedimento;

DISPONE

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 8, comma 4, del *Regolamento* con l'inserimento del nome a dominio https://**bitcorsi.net** di cui all'allegato B al presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza si considera avvenuta con la disabilitazione del citato nome a dominio e di tutti i siti *internet* indicati nell'elenco in formato *.txt*, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del *Regolamento*, nel termine di **due giorni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *f)*, del *Regolamento*.

L'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 49/26/CSP comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del *Regolamento*.

Ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 7, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla scrivente Direzione le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*;

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore